

COMUNE DI GONNOSNO'
(PROVINCIA DI ORISTANO)

**RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

Approvato con delibera G.C. n. 8 del 01.02.2016

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo
- Art. 4 - Gruppo di Lavoro
- Art. 5 – Atto di incarico
- Art. 6 - Informazione e pubblicità
- Art. 7 - Assicurazioni obbligatorie
- Art. 8 - Rapporti con altri enti
- Art. 9 - Calcolo del Fondo
- Art. 10 - Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 11 - Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)
- Art. 12 - Ripartizione del FP tra i dipendenti –Incentivo preventivo e consuntivo
- Art. 13 - Liquidazione del FP
- Art. 14 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dal D.L. 90/2014 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini."

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge.

- B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D. Lgs 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP viene individuato dal Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici. Il RUP propone, al Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di lavori pubblici, con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) “UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI”: composto dal Direttore dei Lavori e dagli assistenti di cantiere e dai direttori operativi (compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). Deve essere istituito con provvedimento dell'Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti predisposti dal RUP.
- E) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- F) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al Titolo X del DPR 207/2010.
- G) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- H) “COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO”: l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza).
- I) “OPERA” o “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di manutenzione. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- J) “FONDO”: fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006
- K) “FONDO PER LA PROGETTAZIONE” (FP): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. L'entità del Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno sulla base del costo preventivato dei progetti delle opere e dei lavori pubblici compresi nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il medesimo Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4

Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alla progettazione, realizzazione e collaudo dell'opera/lavoro è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 8), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità dell'opera/lavoro. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5, provvedendo contemporaneamente all'impegno della spesa relativa al Fondo.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di collaudatore o che fanno parte dell'ufficio della direzione lavori ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5

Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata l'opera da progettare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;
- b) Identificato l'importo del costo preventivato dell'opera o del lavoro;
- c) Stimato l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento;
- d) Fissato il termine da assegnare al Gruppo di Lavoro per la consegna dei progetti (preliminare, definitivo, esecutivo) e per l'esecuzione e collaudo dei lavori;
- e) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), la figura professionale ed i compiti assegnati, individuando altresì le funzioni di supporto esterne all'area e la percentuale complessiva di loro competenza;
- f) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo di progettazione spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, modificate a consuntivo ed adeguate proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei componenti il Gruppo di Lavoro.

Art. 6

Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7

Assicurazioni obbligatorie

Ai sensi degli artt. 111 e 112 del D.Lgs 163/2006, l'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e direzione lavori, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative.

Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione.

Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

Art. 8

Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per la progettazione.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9

Calcolo del Fondo

Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa relativo all'opera/lavoro.

Il Fondo (F), per tener conto dell'entità dell'opera, è calcolato sulla base del costo preventivato dell'opera o del lavoro (C) sulla base delle seguenti aliquote:

- Importi inferiori a € 1.000.000: 2,00% (quindi $C * 2\%$)
- Sul di più, fino a € 5.000.000: 1,75% (quindi $20000 \text{ €} + 1,75\% * (C - 1.000.000)$)
- Sul di più: 1,50% (quindi $90.000 \text{ €} + 1,5\% * (C - 5.000.000)$)

Per tenere conto della complessità dell'opera da realizzare, all'importo di cui al comma precedente si applicheranno i seguenti Coefficienti di riduzione:

- | | |
|---|-------|
| • Ristrutturazione edifici | 0,980 |
| • Restauro edifici | 1,000 |
| • Realizzazione di nuovi edifici | 1,000 |
| • Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) | 1,000 |
| • Ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) | 0,980 |
| • Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc. | 0,950 |
| • Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc. | 0,940 |

Il Fondo sarà finanziato unitamente al finanziamento del quadro economico dell'opera o lavoro.

Art. 10
Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 11
Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione; ad esso viene aggiunto l'IRAP, fermo restando il rispetto del limite massimo dell'importo del FP come sopra determinato.

Il FP è ripartito dal Dirigente/Responsabile di Servizio in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FPsingoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure:

	Progettazione e D.L. Interna	Progettazione e D.L. Esterna	Progettazione esterna e D.L. interna	Progettazione interna e D.L. esterna
1.Progettazione preliminare	10 % (0,16)	0 %	0 %	10 % (0,16)
2 Progettazione definitiva	15 % (0,24)	0 %	0 %	15 % (0,24)
3 Progettazione esecutiva	10 % (0,16)	0 %	0 %	10 % (0,16)
4 verifica del progetto	5 % (0,08)	20 % (0,32)	20 % (0,32)	5 % (0,08)
5 rup (FPR):	45 % (0,64)	50 % (0,80)	50 % (0,80)	45 % (0,64)
6 direttore dei lavori	15 % (0,24)	0 %	15 % (0,24)	0 %
7 direzione operativa	0 % 0	0 %	0 %	0 %
8 assistente di cantiere	0 %	0 %	0 %	0 %
9 Collaudatore singolo	5 % (0,08)	5 % (0,08)	5 % (0,08)	5 % (0,08)
10 commissione collaudo:	0 %	0 %	0 %	0 %
Sommano	100 % (1,60)	75 % (1,20)	90 % (1,44)	90 % (1,44)

Il totale delle percentuali effettive dei FP singoli (punti da 1 a 10) deve essere massimo pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es progettazione preliminare), oppure siano interamente affidate all'esterno, la relativa quota non viene distribuita e costituisce economia di spesa.

Qualora invece solamente una o più fasi delle attività comprese nelle attività di cui sopra siano affidate a professionisti esterni, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, l'ammontare del FP singolo viene ridotto della quota corrispondente alle prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione, in proporzione alla loro incidenza rispetto alla prestazione effettuata internamente, facendo riferimento, se possibile, al DM 143/2013; queste quote costituiscono economie di spesa.

Nel caso di varianti derivanti da errore progettuale il FP singolo indicato ai punti da 3 a 5 del presente articolo viene decurtato di un importo in proporzione all'ammontare della variante sull'importo originario dei lavori; tale importo costituisce economia di spesa.

Nel caso di scostamento dei tempi di:

- progettazione rispetto a quanto indicato nell'atto di incarico
- esecuzione rispetto a quanto previsto nel progetto, fatte salve le proroghe ed i tempi aggiuntivi assegnati con le varianti non riconducibili ad errore progettuale, nonché delle sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e d) Codice

- collaudo rispetto ai tempi assegnati nell'atto di incarico, il FP singolo viene ridotto in proporzione allo scostamento dei tempi inizialmente previsti.

Art. 12

Ripartizione del FP tra i dipendenti – Incentivo preventivo e consuntivo

La ripartizione del FP singolo è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, tenendo conto delle relative responsabilità e della complessità dell'opera. Per tener conto delle funzioni esercitate che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta si applicheranno le seguenti quote di incremento:

- dipendente che svolge funzioni rientranti nella propria qualifica funzionale: 1,000
- dipendente che svolge funzioni rientranti nella qualifica funzionale immediatamente superiore: 1,500
- dipendente che svolge funzioni rientranti nelle qualifiche funzionali ulteriormente superiori: 2,000

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Per le prestazioni svolte in maniera strettamente congiunta dai dipendenti si stabilisce in via generale (a meno di casi specifici in cui lo svolgimento delle prestazioni non sia certificato dal Responsabile del Servizio) che la ripartizione del fondo venga assegnata per il 60% al R.U.P. e per il restante 40 % ai suoi collaboratori.

Art. 13

Liquidazione del FP

La liquidazione dei FP singoli indicati ai punti da 1 a 4 dell'art. 11 avviene in unica fase, pari al 100% dell'importo dovuto, all'affidamento dei lavori;

La liquidazione del FPR di cui al punto 5 dell'art. 11, avverrà in due fasi: la prima, pari al 50 % dell'importo dovuto, all'affidamento dei lavori; la seconda, pari al 50 % dell'importo dovuto, ad avvenuto collaudo provvisorio (o approvazione del certificato di regolare esecuzione) o, se si ricade nella fattispecie, all'atto del collaudo definitivo.

La liquidazione dei FP singoli indicati ai punti da 6 a 10 dell'art. 11 avviene in unica fase, pari al 100% dell'importo dovuto, all'approvazione certificato di ultimazione lavori, o, se si ricade nella fattispecie, all'atto del collaudo definitivo.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 14

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.